

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2000****relativa all'autorizzazione di immissione sul mercato dei «fosfolipidi del rosso d'uovo» come nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2000) 2]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(2000/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta presentata dalla società Belovo alle competenti autorità belghe il 23 gennaio 1998 ai fini dell'immissione sul mercato dei «fosfolipidi del rosso d'uovo» come nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare,

visto il primo rapporto di valutazione elaborato dalle competenti autorità belghe, trasmesso dalla Commissione agli Stati membri il 29 ottobre 1998,

considerando quanto segue:

- (1) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono state mosse obiezioni motivate ai sensi di tale disposizione. A norma dell'articolo 7 del regolamento, deve pertanto essere presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento.
- (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione è stato consultato sull'argomento in conformità dell'articolo 11 del regolamento. Il 17 giugno 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione ha dichiarato che non vi è motivo di pensare che l'immissione sul mercato di fosfolipidi purificati mediante un nuovo processo abbia un effetto nocivo sulla salute pubblica e che il prodotto è adatto al consumo umano.
- (3) Gli additivi alimentari contemplati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽²⁾, sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97. La presente decisione non costituisce pertanto un'autorizzazione all'uso dei fosfolipidi del rosso d'uovo come additivi alimentari.
- (4) È pertanto stato dimostrato che il prodotto soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fosfolipidi del rosso d'uovo purificati all'85 % e al 100 % possono essere immessi sul mercato comunitario come nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

Articolo 2

La società Belovo, Industrial area 1, 6600 Bastogne, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
